

REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE BA

Lungomare Starita, 6 – 70123 BARI
P.I. 06534340721

DIREZIONE GENERALE

PROT. N. 197/2019 DEL 15 MAG. 2019

CONTRATTO PER LA EROGAZIONE E L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI EMODIALITICHE DA PARTE DI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATI, PER L'ANNO 2019.

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Bari (ASL BA), con sede legale in Bari al Lungomare Starita n. 6 – Codice Fiscale e Partita IVA 06534340721, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale ANTONIO SANGUEDOLCE, di seguito indicata come "ASL"

E

LA SOCIETÀ "DIAVERUM ITALIA SRL" – PARTITA IVA 0224330036, CON SEDE LEGALE IN BARI ALLA VIA GIUSEPPE POSCA N. 33, IN PERSONA DEL SUO RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE MARIE ELISABETH SJÖDAHL, NATA A STOCCOLMA (SVEZIA) IL 13/10/1962, GESTORE DEI CENTRI DIALISI SITI IN BARI (BA), ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) E CORATO (BA) RISPETTIVAMENTE ALLA VIA SOLARINO N. 1, ALLA VIA G. PASCOLI N. 20 E ALLA VIA TRANI N. 140, CON DOTAZIONE RISPETTIVA DI N. 20 (VENTI), N. 22 (VENTIDUE) E N. 16 (SEDCI) POSTI RENE ACCREDITATI PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI DIALISI, DI SEGUITO INDICATA COME "EROGATORE",

IN APPLICAZIONE

dell'art. 7 comma 3 della Legge Regionale 25 febbraio 2010 n. 4, L'Erogatore è accreditato a erogare prestazioni dialitiche per il numero di posti rene istituzionalmente accreditati, come di seguito esplicitato per singolo Centro di Dialisi, e comunque nei limiti dei requisiti organizzativi per ciascun Centro di Dialisi, di cui alla DGR n. 148 del 30/01/2019 con cui la Regione Puglia procedeva all'approvazione definitiva del Regolamento Regionale (R.R.) avente a oggetto "Modifica e Integrazione del R.R. del 5 febbraio 2003, n. 3 – Sezione B.01.04 Dialisi" di cui alla DGR n. 1670 del 26/09/2018.

A	B	C	D=B*4
SEDE STRUTTURA	POSTI RENE ACCREDITATI	NUMERO PAZIENTI IN CARICO AL 31/12/2017	RAPPORTO OTTIMALE N. 4 PAZIENTI PER POSTO RENE
Acquaviva delle Fonti	22	50	88
Corato	16	53	64
Bari	20	110	80
Totale	58		

PREMESSO CHE:

- le prestazioni di dialisi erogate dalle strutture della rete pubblica risultano essere insufficienti per fronteggiare il fabbisogno di prestazioni salva vita e indifferibili;
- si rende necessario ricorrere all'utilizzo dei posti rene dei Centri Dialisi privati accreditati, tra cui quelli gestiti dalla Società "DIAVERUM ITALIA SRL";

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n. 762 del 24/04/2019;

SI STIPULA

Il presente contratto, con validità **01/01/2019 – 31/12/2019**, destinato a regolamentare la produzione da parte dell'Erogatore, di prestazioni di emodialisi in favore di pazienti nefropatici residenti nel territorio di competenza della Regione Puglia e iscritti al SSN con oneri da porre a carico del bilancio della ASL e del SSR.

ART. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Erogatore con sede operativa insistente nel territorio di competenza dei **Comuni di Bari, Acquaviva delle Fonti e Corato**, essendo in possesso dell'accreditamento per l'espletamento dell'attività di dialisi, si impegna a erogare in favore di cittadini residenti nel territorio di competenza della Regione Puglia, le prestazioni sanitarie complete, relative alla branca specialistica di Dialisi, in regime ambulatoriale, con oneri a carico del SSR.

ART. 2

TARIFFE

1. E' a carico della ASL BA il rimborso di ogni singola prestazione fornita dall'Erogatore, in misura pari alla vigente tariffa di cui alla DGR n. 22/2018, nonché in base a quanto disposto dalle DD.GG.RR. n. 22/2018, n. 463/2018, n. 1670/2018, n. 1679/2018, n. 139/2018, n. 148/2019, dalle note regionali prot. n. AOO_183/2263 del 16/02/2018 e prot. n. AOO_81 n. 1100 del 01/03/2018, nonché dalle note asline prot. n. 310811/1 del 28/11/2018 e prot. n. 6218/1 del 09/01/2019, qui da intendersi tutte integralmente richiamate e trascritte, stabilendo pertanto, per i seguenti codici di prestazioni, quanto segue:
 - **39.95.W – tariffa € 205,00= omnicomprensiva di qualsiasi altra prestazione aggiuntiva.** Tale codice contempla anche le prestazioni dialitiche "Emodialisi in bicarbonato e membrane molto biocompatibili – ex codice 39.95.4 cessato dal 31/03/2018" e "Emodiafiltrazione on line – ex codice 39.95.5 cessato dal 31/03/2018". Con DGR n. 139 del 30/01/2019, la Regione Puglia ha modificato e integrato la DGR n. 22/2018, disponendo:
 - che in costanza e vigenza della DGR n. 22/2018 e al solo fine di consentire ai vari Centri Dialisi pubblici e privati la possibilità di raggiungere gradualmente il target minimo del 40% di HDF online previsto, di approvare un periodo di sospensione, precisamente dal 01/01/2018 al 31/12/2019 compreso, dell'obbligo in capo ai centri erogatori pubblici e privati di soddisfare il target minimo del 40% delle prestazioni erogate con la metodica HDF online;
 - di applicare, a far tempo dal 01/01/2020, nei confronti dei Centri Dialisi che non dovessero raggiungere nel mix delle prestazioni erogate, il target minimo del 40% di HDF online, un sistema di regressione proporzionale sulla tariffa ordinaria di € 205,00=, da applicarsi sul differenziale tra la percentuale prevista (40%) e quella raggiunta.
 - **39.95.7 – Altra emodiafiltrazione – tariffa € 232,00= omnicomprensiva di qualsiasi altra prestazione aggiuntiva.** Tale codice contempla le tecniche dialitiche "HFR", "AFB", "Mid Dilution". Pertanto, in ossequio alla DGR n. 22/2018, su base annuale, le prestazioni dialitiche notulate con tale codice non potranno eccedere il 10% del totale delle prestazioni dialitiche erogate. In caso contrario, la quota eccedente il 10%, non sarà ammessa alle procedure di liquidazione, con conseguente obbligo di

emissione da parte dell'Erogatore della relativa nota credito. Resta inteso comunque che tale precetto costituisce un obbligo per l'Erogatore e la sua mancata osservanza costituisce inadempimento contrattuale (art. 1453 c.c.) e causa risolutiva espressa del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. In caso di necessità assistenziale, qualora l'Erogatore abbia raggiunto la suddetta quota limite del 10%, ha l'obbligo di indirizzare il paziente verso la ASL di residenza dell'assistito, la quale provvederà a individuare la struttura in grado di erogare la prestazione.

2. Il rapporto ottimale di n. 3,5 pazienti per posto rene accreditato e/o autorizzato di cui al comma 3 dell'art. 7 della L.R. n. 4/2010, è elevato a n. 4 pazienti per posto rene accreditato e/o autorizzato, con l'obbligo per l'Erogatore di garantire un numero minimo di posti rene (ad esempio n. 1 posto dialisi ogni n. 12 posti rene libero per ogni turno) da destinare alle urgenze.
3. Qualora il numero dei pazienti in carico alla data del 31/12/2017, dovesse risultare eccedente il nuovo rapporto ottimale su citato, sugli esuberanti non vanno applicate le regressioni tariffarie previste dalla L.R. n. 4/2010, con l'obbligo per l'Erogatore di rientrare gradualmente nel rapporto ottimale connesso ai posti rene accreditati e/o autorizzati. Di conseguenza, dal 01/01/2018, ovvero a far tempo dal 30/01/2018, data di notifica della DGR n. 22/2018, non potranno essere acquisiti ulteriori pazienti da ogni singolo Centro Dialisi che abbia già raggiunto e superato il proprio rapporto ottimale, pari a **n. 80 (ottanta)** pazienti per il Centro Dialisi di Bari, **n. 88 (ottantotto)** pazienti per il Centro Dialisi di Acquaviva delle Fonti e **n. 64 (sessantaquattro)** pazienti per il Centro Dialisi di Corato, e comunque nei limiti dei requisiti organizzativi di ciascun Centro di Dialisi.

ART. 3

REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE NEI CONFRONTI DI RESIDENTI AL DI FUORI DELLA PUGLIA

1. L'Erogatore non può erogare prestazioni al di fuori di quelle definite con il presente accordo contrattuale e nei limiti dei posti rene accreditati, fatta eccezione per le prestazioni in favore di pazienti residenti in regioni italiane diverse dalla Puglia e per le prestazioni a pagamento in favore di cittadini non italiani, ove non diversamente remunerate, e comunque nei limiti dei requisiti organizzativi di ciascun Centro di Dialisi;
2. Le prestazioni erogate nei confronti di persone residenti in altre regioni d'Italia e/o in Paesi della Unione Europea e/o extracomunitari, sono remunerate secondo le tariffe vigenti nella regione Puglia;
3. Le prestazioni rese in favore di cittadini residenti al di fuori della Puglia sono riconoscibili ove la ASL sia posta dall'Erogatore nelle condizioni di poter esercitare il relativo addebito al competente Paese Europeo e/o Extracomunitario, ovvero, attraverso la Regione Puglia, alla rispettiva regione di residenza, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni Comunitarie e/o dai Trattati regolanti in materia e, nell'ambito nazionale, dal vigente testo unico per la regolazione tra le Regioni delle prestazioni di natura sanitaria;
4. In caso di contestazione delle prestazioni, l'Erogatore è tenuto a fornire alla ASL le controdeduzioni richieste che, ove non ritenute motivatamente valide da un dirigente individuato in via preventiva quale esperto della materia, danno luogo nei confronti dell'Erogatore all'addebito del controvalore allo stesso in precedenza già corrisposto.

ART. 4

OBBLIGHI, ADEMPIMENTI DELL'EROGATORE E SANZIONI

1. L'Erogatore è tenuto a osservare i seguenti obblighi e adempimenti:
 - a) Consegna alla ASL entro il 10° giorno del mese successivo a quello di compimento o completamento delle prestazioni rese, della notulazione delle stesse su supporto informatico e/o cartaceo, da realizzarsi secondo le indicazioni fornite dalla Regione e dalla ASL, con le note innanzi indicate;
 - b) Utilizzo dei codici delle prestazioni di cui alla nota regionale prot. n. AOO_81 n. 1100 del 01/03/2018 e alla nota ASL BA prot. n. 76211/1 del 22/03/2018;
 - c) Esecuzione delle prestazioni sanitarie attraverso personale medico, paramedico e tecnico in possesso dei titoli abilitanti, comunque sotto la diretta e personale responsabilità del Responsabile Sanitario della Struttura, nel rispetto della normativa e dei requisiti minimi strutturali, organizzativi,

tecnologici e di sicurezza previsti dalla vigente legislazione. L'Erogatore, quale intestatario della autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, nella responsabilità e sorveglianza sull'esercizio della prestazione erogata, garantisce che la stessa è prestata sotto il controllo del Responsabile Sanitario della Struttura con esclusione, a tal fine, di qualsiasi forma di collaborazione con soggetti diversi o di diverso esercizio dello stesso;

- d) Rispetto della normativa regionale e nazionale in tema di incompatibilità del personale sanitario e non sanitario impiegato, connesso alla erogazione delle prestazioni di dialisi;
 - e) Regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva INAIL-INPS (DURC);
 - f) Divieto di effettuare cessione pro soluto dei crediti derivanti dall'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale;
 - g) La tenuta e conservazione delle cartelle cliniche e comunque di tutta la documentazione inerente le prestazioni erogate;
 - h) La copertura assicurativa dei rischi per danni da responsabilità civile eventualmente arrecati dal proprio personale;
 - i) Il pieno adempimento alle norme di legge in materia di acquisizione del consenso informato dei pazienti e di tutela della privacy;
 - j) Qualsiasi altra fornitura e onere necessari ai pazienti trattati (beni, macchinari, prodotti di consumo);
 - k) L'Erogatore garantisce l'effettuazione di controlli sull'appropriatezza delle prestazioni e su ogni altra verifica tecnico-sanitaria mediante visite periodiche presso le sedi in cui si esplica l'attività oggetto del presente contratto, da parte dell'UVAR Aziendale, impegnandosi a fornire tutta la documentazione idonea richiesta dallo stesso organo vigilante;
 - l) L'Erogatore è tenuto a dare, di norma, preventiva comunicazione formale alla ASL di eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività e relativa motivazione. L'Erogatore, durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguate potenzialità di servizio nei diversi ambiti distrettuali, a tutela delle esigenze degli utenti, si impegna a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione delle proprie attività;
 - m) Al fine di allineare le anomalie afferenti il codice fiscale, l'anagrafe sanitaria e comunale, costituisce obbligo, come previsto dalla Legge Finanziaria n. 296/2006, di controllo della tessera sanitaria da parte dell'Erogatore dei servizi sanitari;
 - n) In caso di difformità tra importo mensilmente notulato e importo liquidato e pagato dalla ASL, l'Erogatore prima di intraprendere azioni a propria tutela, si impegna a:
 - richiedere e ritirare gli elaborati analitici delle liquidazioni a essi relativi e le eventuali contestazioni relative alle prestazioni escluse dalla liquidazione, dopo 30 giorni ed entro 60 giorni dall'avvenuto pagamento;
 - richiedere alla ASL entro 60 giorni dal ritiro della suddetta documentazione, chiarimenti sulle motivazioni che legittimino eventuali discordanze o contestazioni effettuate;
 - attendere la risposta ai chiarimenti che dovrà pervenire entro 60 giorni dalla richiesta. La mancata richiesta e ritiro degli elaborati entro il termine prescritto, ovvero la mancata richiesta di chiarimenti entro i 30 giorni dal ritiro stesso, costituiscono accettazione delle liquidazioni effettuate.
2. La violazione reiterata delle prescrizioni di cui al comma precedente e di altre valutate gravi dalla ASL, dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale.

ART. 5

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DELLA ASL

1. La ASL è tenuta a:
 - a) Eseguire la verifica tecnico-sanitaria delle prestazioni addebitate, sia con riferimento alla richiesta del medico prescrittore, sia rispetto alla appropriatezza dei codici di prestazione utilizzati;
 - b) Fino ad accertamento completato, a sospendere il pagamento relativo a prestazioni relative a cittadini il cui accesso a prestazioni dialitiche evidenzia frequenze e tipologie che richiedono ulteriori accertamenti in materia di appropriatezza clinico diagnostica, da compiersi anche con la collaborazione del soggetto prescrittore;

- c) Comunicare nel più breve tempo possibile e in forma esclusivamente scritta all'Erogatore:
- la evidenza di eventuali sospensioni dei pagamenti sub b) ed eventuali altre osservazioni;
 - eventuali rilievi per errori ricorrenti di notulazione, così da evitare che tali comportamenti si reiterino nel tempo.

ART. 6

MODALITÀ DI PAGAMENTO

La ASL, esperiti positivamente gli adempimenti di cui ai precedenti articoli, provvede a effettuare il pagamento delle competenze spettanti all'Erogatore entro n. 60 (sessanta) giorni dalla data di valida presentazione della richiesta di pagamento. Per "valida presentazione della richiesta di pagamento" si intende la consegna, in ottemperanza a quanto disposto con le note asline prot. n. 310811/1 del 28/11/2018 e prot. n. 6218/1 del 09/01/2019, di copia delle ricette compilate correttamente nella parte anagrafica relativa all'assistito, del supporto informatico redatto secondo il tracciato record richiesto dalla ASL, nonché di tutta la documentazione pertinente (eventuali note credito per prestazioni emodialitiche erogate in difformità al dispositivo della DGR n. 22/2018) le prestazioni erogate nella mensilità di riferimento.

ART. 7

DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA DA PARTE DELL'EROGATORE E NORME FINALI



Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene concluso in attuazione della normativa Nazionale e Regionale di cui in premessa.

Infine, le parti stesse si impegnano ad avviare ulteriori momenti di confronto negoziale nel caso di emanazione di ulteriori e diverse normative e disposizioni Regionali (e comunque entro 30 giorni dalla loro emanazione), che dovessero intervenire successivamente alla stipula del presente contratto.

Il presente contratto annulla e sostituisce tutti gli accordi precedentemente concordati.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto

<p>IL RAPPRESENTANTE LEGALE ASL BA DOTT. ANTONIO SANGUEDOLCE</p> 	<p>IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ DI AVERUM ITALIA SRL <small>DI AVERUM ITALIA S.r.l.</small></p> 
<p>Data <u>09/05/2019</u></p>	<p>Data <u>09/05/2019</u></p>

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

In pari data, letto confermato e sottoscritto con esplicita approvazione dei punti che precedono.

L'Erogatore

